

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Via Trieste n° 2 – Chiusi Stazione (SI)**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
(art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.)**

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 358 del 29 novembre 2017)

INDICE

| | | |
|-----------|---|----|
| Art. 1 - | Oggetto del Regolamento e principi generali _____ | 2 |
| Art. 2 - | Definizioni _____ | 3 |
| Art. 3 - | Ambito oggettivo di applicazione _____ | 4 |
| Art. 4 - | Quantificazione delle risorse _____ | 5 |
| Art. 5 - | Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione _____ | 5 |
| Art. 6 - | Fondo per le funzioni tecniche _____ | 7 |
| Art. 7 - | Fondo per l'innovazione _____ | 8 |
| Art. 8 - | Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche _____ | 8 |
| Art. 9 - | Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche _____ | 9 |
| Art. 10 - | Compiti del Responsabile Unico del Procedimento _____ | 11 |
| Art. 11 - | Liquidazione degli incentivi _____ | 11 |
| Art. 12 - | Entrata in vigore _____ | 11 |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la gestione e la ripartizione del “Fondo per incentivi per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., costituito da risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

Con il presente Regolamento, pertanto, il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia intende dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici, agli amministrativi che svolgono le funzioni di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

- 2) L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all’incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
- 3) Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartite tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi per le attività di programmazione della spesa, per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei lavori, ovvero Direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L’importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell’anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

- 4) Gli incentivi di cui al presente Regolamento non possono essere corrisposti ai Dirigenti.
- 5) Il presente Regolamento si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- *Codice*: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- *Funzione tecnica*: specialità professionale di appalto ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- *Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
- *Fondo per le funzioni tecniche*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti da RUP, dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- *Fondo per l'innovazione*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati, per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente;
- *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*: il dipendente dell'Ente nominato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- *Struttura di supporto del Responsabile del Procedimento*: personale tecnico e/o amministrativo appositamente nominato dall'Amministrazione che coadiuva il Responsabile del Procedimento nelle mansioni di competenza, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica, alla gestione delle risorse, alla verifica dei livelli di progettazione, alla predisposizione delle procedure di gara, nonché all'espletamento delle necessarie verifiche;

- *Tecnici qualificati*: i soggetti dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori o dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e statico o della verifica di conformità;
- *Amministrativi qualificati*: i soggetti dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell'esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l'espletamento delle procedure di affidamento;
- *Collaboratori*: i soggetti dipendenti dell'Enti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate dai tecnici e dagli amministrativi qualificati, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del Procedimento, alla direzione lavori ed alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero dello stesso Responsabile del Procedimento; sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

- 1) L'erogazione dell'incentivo spetta in caso di lavori e/o forniture e servizi finanziati con risorse economiche esterne, anche parziali, siano esse pubbliche (contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici) o private. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di interventi di manutenzione ordinaria.
- 2) Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l'iter della procedura d'appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito.
- 3) Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dalla norma inerente lavori, servizi e forniture;
 - ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.

Art. 4 - Quantificazione delle risorse

- 1) Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma massima pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
- 2) L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara, costituisce "**fondo per le funzioni tecniche**" ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente Regolamento.
- 3) Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara, costituisce "**fondo per l'innovazione**" ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
- 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.

Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione

- 1) L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2% dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
- 2) Le somme che confluiscono nel complessivo fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione sono definite come segue:

- importo posto a base di gara fino ad Euro 1.500.000,00: 2%
- importo posto a base di gara compreso tra Euro 1.500.000,01 e Euro 5.000.000,00: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% sull'importo eccedente
- importo posto a base di gara compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 10.000.000,00: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% sull'importo eccedente
- importo posto a base di gara oltre Euro 10.000.000,01: 2% su Euro 1.500.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% su Euro 5.000.000,00+ 0,6% sull'importo eccedente

3) È prevista la possibilità, per gli appalti di importo superiore ad Euro 1.500.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (2%) qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (studi, prove, strutture, impianti, ecc.);
- accertamenti ed indagini: ipotesi di adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluoghi;
- soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessiva dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

- 4) L'entità del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione per **servizi**, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 75% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
- 5) L'entità del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione per **forniture**, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 50% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
- 6) L'impegno di spesa delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per le innovazioni è sempre successivo alla formazione dello stesso.

Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche

- 1) Il fondo per le funzioni tecniche è pari all'80% delle somme stanziare per il fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
- 2) Nel caso in cui si determinino aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ed allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni legittime e a quant'altro non permetta l'apertura e la praticabilità del cantiere in sicurezza, e per accadimenti elencati all'art. 106 del Codice, i compensi sono ridotti fino al 20% per i costi aggiuntivi, fino al 20% per ritardi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Dirigente o Responsabile Unico del Procedimento.
- 3) Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (oneri diretti + oneri riflessi).
- 4) Qualora alcune prestazioni siano svolte da personale con qualifica dirigenziale la corrispondenza quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il fondo per l'innovazione.
- 5) Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo per l'innovazione.

Art. 7 - Fondo per l'innovazione

- 1) Il fondo per l'innovazione è pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
- 2) Il fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al precedente articolo 6, commi 5 e 6.
- 3) Le somme che costituiscono il fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico e, in ogni caso, dopo l'Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei Piani e Programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, e di efficientamento informatico nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente.

Una parte del fondo per l'innovazione può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e per la formazione professionale dei dipendenti consortili.

Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

- 1) Ai fini della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che detto personale dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
- 2) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per le opere ed i lavori, coloro che svolgono le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;

- verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Responsabile Unico del Procedimento;
 - Direzione dei Lavori e/o sicurezza nella fase dell'esecuzione;
 - Collaudo statico;
 - Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
 - Stazione appaltante.
- 3) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per gli appalti di servizi e forniture, coloro che svolgono le seguenti attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Responsabile Unico del Procedimento;
 - Direzione dell'esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
 - Verifica di conformità finale;
 - Stazione appaltante.

Art. 9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

- 1) La quota del fondo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, viene ripartita tenendo conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, tra i dipendenti interessati per ciascuna appalto di lavoro, servizio e fornitura, come indicato in Tabella 1 per lavori ed opere, e in Tabella 2 per servizi e forniture:

| TABELLA 1: PER LAVORI ED OPERE | | | | |
|---|-------------|--|---|----|
| 1) Attività generale | 2) Aliquota | 3) Attività specifica | | |
| Programmazione della spesa per investimenti | 10% | Individuazione intervento e stima economica dello stesso (per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000.000,00 progetto di fattibilità tecnico-economica) | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 7% |
| | | Programmazione della spesa e allocazione in Bilancio | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 3% |

| TABELLA 1: PER LAVORI ED OPERE | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---|------|
| 1) Attività generale | 2) Aliquota | 3) Attività specifica | | |
| Responsabile del Procedimento | 25% | Attività del Responsabile Unico del Procedimento afferente alla programmazione, alla gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nonché alla verifica dei progetti ed alle conferenze di servizi | | 25% |
| Affidamenti e gare d'appalto | 10% | Procedura di bando di gara e affidamento, controllo requisiti, contratti | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 10% |
| Fase esecutiva | 55% | Attività dell'Ufficio di Direzione Lavori (Direttore dei Lavori / Direttore Operativo / Ispettore di cantiere) | | 25% |
| | | Attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | | 5% |
| | | Collaudo statico | | 5% |
| | | Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione | | 5% |
| | | Gestione procedure espropriative | | 5% |
| | | Collaborazione alla predisposizione degli atti del RUP, monitoraggi OO.PP., pagamenti, rendicontazioni, schede Osservatori, ecc. | Collaboratori tecnici o amministrativi | 10% |
| Totale | 100% | | | 100% |

| TABELLA 2: PER SERVIZI E FORNITURE | | | | |
|---|-------------|--|---|------|
| 1) Attività generale | 2) Aliquota | 3) Attività specifica | | |
| Programmazione della spesa per investimenti | 15% | Analisi dei fabbisogni, relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 15% |
| Affidamenti e gare d'appalto | 8% | Procedura di bando di gara e controllo, pubblicazione e funzioni di segreteria | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 8% |
| Responsabile del procedimento | 30% | Responsabile del Procedimento | | 30% |
| Fase esecutiva | 35% | Direzione esecutiva, contratto e verifica di conformità | | 35% |
| | 12% | Collaborazione alla predisposizione atti | Collaboratori amministrativi | 12% |
| Totale | 100% | | | 100% |

Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento

- 1) Fermi restando i compiti previsti dalla legge, il RUP, previa consultazione con il Dirigente di Area, propone al Direttore la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 11, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Art. 11 - Liquidazione degli incentivi

- 1) L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore con proprio provvedimento su proposta del RUP ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente articolo 10, all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.

Art. 12 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni riguardanti la materia.